

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna

Piazza Costituzione, 8

Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Iscrizione N: BO00049
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 8, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il quale, tra l'altro, prevede l'iscrizione all'Albo dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo 3 marzo 2008, prot. 01/CN/ALBO, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

Vista la domanda di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Prot. n. 15932/2012 del 19/03/2012 presentata dall'impresa SPAGGIARI ESPURGHİ S.R.L.;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 17/04/2012 con la quale è stata accolta la domanda d'iscrizione all'Albo.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa **SPAGGIARI ESPURGHİ S.R.L.** con sede in CORREGGIO (RE), VIA S.ORSOLA 7 iscritta al registro delle imprese con il numero **00455110353** è iscritta all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Legali rappresentanti:

SPAGGIARI LUCIANO ALFREDO

codice fiscale: SPGLNL49E14D037P

carica: presidente del consiglio di amministrazione

SPAGGIARI ALESSANDRO

codice fiscale: SPGLSN74C11D037Z

carica: vice presidente del consiglio di amministrazione

Attività svolta/e

ESERCIZIO IN CONTO TERZI DI MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI CON PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE, ASSOCIATE ED A TERZI IN GENERE, AUTOTRASPORTI DI MERCI PER CONTO TERZI, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICO-NOCIVI, RESIDUI RIUTILIZZABILI, ESPURGO DI IMPIANTI INDUSTRIALI E DI RETI FOGNANTI E SIMILI

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 17/04/2012.

Inizio validità: 17/04/2012

Fine validità: 17/04/2022

SPAGGIARI ESPURGHİ S.R.L.

Numero Iscrizione BO00049

Prot. n.26586/2012 del 14/05/2012

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

Tipologie di rifiuti:

Rifiuti non pericolosi

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[07.06.12] [15.01.01] [15.01.02] [15.01.03] [15.01.04] [15.01.06] [15.02.03] [16.10.02] [19.08.12] [19.08.14]
[19.11.06]

Rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[07.06.11*] [15.02.02*] [16.10.01*] [19.01.10*]

Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:

AB80797
AC66608
AE55947
AG710R
AH590DS
AZ075E
BB230YN
BM120ZB
BM413SA
BT003RV
CB277ZT
CD232ZZ
CD585RY
CH299EZ
CK133LP
CK956LN
DR836DJ
DV278BK
DW835RF
EG686SH
RE659288
TO072778

Art. 2

(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3


SPAGGIARI ESPURGHİ S.R.L.

Numero Iscrizione BO00049

Prot. n.26586/2012 del 14/05/2012

Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio





aprile 2006, n. 152.

5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 14/05/2012

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

SPAGGIARI ESPURGHİ S.R.L.
Numero Iscrizione BO00049
Provvedimento di Iscrizione Conto Proprio

Prot. n.26586/2012 del 14/05/2012



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
 Agenzia QUATTORDICI/62
 Entrate
 00025656 00002D6E W0Z0F001
 00016339 28/04/2012 11:45:48
 0001-00009 088E1D6A2340400E
 IDENTIFICATIVO 01100861524037

0 1 10 086152 404



MARCA DA BOLLO
 Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
 Agenzia QUATTORDICI/62
 Entrate
 00025656 00002D6E W0Z0F001
 00016340 28/04/2012 11:45:53
 0001-00009 7ERDD14244641834
 IDENTIFICATIVO 01100861524037

0 1 10 086152 403 7






Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Bologna, 14 MAG. 2012

Prot. n. 26586 /AV/gp

SPAGGIARI ESPURGHY SRL
VIA S ORSOLA 7 VILLA MANDRIOLO
42015 CORREGGIO RE

p. 15932/2012

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Comunicazione di accoglimento parziale della comunicazione ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art.2, comma 30 del D.Lgs. 4/08.

Con la presente si comunica che la Sezione Regionale Emilia Romagna, nella seduta del 17/04/2012, esaminata la comunicazione prot. n. 15932/2012 del 19/03/2012 presentata da codesta impresa ai fini dell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 30 del D.Lgs. 4/08, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti e attestati con la comunicazione stessa, ha deliberato di iscrivere l'impresa con la seguente limitazione:

non sono stati ritenuti compatibili con l'attività dichiarata in base ai criteri di identificazione contenuti nell'introduzione alla Decisione 200/532/CE del 3/5/2000 e successive modificazioni e integrazioni (Allegato D, Introduzione, punto 3, al D.Lgs. 152/2006) i seguenti rifiuti:

- 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

non è stato attribuito poiché, rispettando le indicazioni del Comitato Nazionale, la Sezione ha ritenuto che le apparecchiature fuori uso, intese nella loro interezza, non possano essere classificate come rifiuti propri e non possano essere trasportabili con un'iscrizione ai sensi del comma 8 dell'art.212 (poiché l'impresa non è produttrice iniziale di tali rifiuti).

- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 13 02 05* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 05 07* acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 17 02 03 plastica
- 17 04 05 ferro e acciaio

in quanto si ritiene che in base all'attività dichiarata dall'impresa essa non può essere considerata produttore iniziale dei suddetti rifiuti ai sensi dell'Art. 183 comma 1 lettere b del D.Lgs. 152/06.

- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

Essi appartengono alla categoria 20 "Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata". Con l'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212 comma 8 non è possibile trasportare i rifiuti urbani. Per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani è necessaria l'iscrizione in categoria 1.


- 16 01 07* filtri dell'olio

I codici appartenenti alla famiglia "16.01" sono identificati come "veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16.06 e 16.08)". Si ricorda che lo svolgimento dell'attività di officina interna è soggetto alla legge 122/92 e dalla visura camerale non risulta che l'impresa abbia denunciato tale attività e quindi sia autorizzata allo svolgimento della stessa.

Avverso la suddetta decisione della Sezione regionale, è ammesso, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con sede in Roma, presso il Ministero dell'Ambiente, Via Cristoforo Colombo n. 44, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

p. IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Dr.ssa Loretta Ghelfi)

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE
(Dott. Emiliano Bergonzoni)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
Prot. n. **0026791** /AV/gp

Bologna, 15/05/2012

SPAGGIARI ESPURGHY SRL
VIA S ORSOLA 7 VILLA MANDRIOLO
42015 CORREGGIO RE

Iscrizione nr.: **BO/49**
Rif. Prot. 15932/2012 Sez. del 17/04/2012

RACCOMANDATA A.R.

Oggetto: Invio provvedimento di iscrizione ai sensi dell'Art. 212, comma 8, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

Come da Vostra richiesta, si trasmette il provvedimento di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'Art. 212, comma 8, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 riguardante l'Impresa in indirizzo.

Si invita a controllare il contenuto del provvedimento nel più breve tempo possibile al fine di verificarne la correttezza e a segnalare immediatamente eventuali anomalie o inesattezze.


Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione con apposta la dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni modifica dovrà essere comunicata alla Segreteria dell'Albo tramite "Modulo di Variazione Rifiuti Propri" consultabile dal sito internet www.bo.camcom.it.

Cordiali saluti.

IL DELEGATO ALLA FIRMA
(Giuseppe Petrocchi)

Si comunica che è disponibile un'area riservata al seguente indirizzo <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx> per la consultazione della propria posizione.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia